



Comune di Biccari

Provincia di Foggia

Affari Generali

Piazza Municipio, 1 – 71032 Biccari (FG) tel. 0881591007
www.comune.biccari.fg.it P. IVA 00361640717 C.F. 82000390714



AVVISO PUBBLICO

**FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI -
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA2, LETTERA A) DEL
DPCM - 30 SETTEMBRE 2021 PER L'AVVIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI,
ARTIGIANALI O PROFESSIONALI ATTRAVERSO UN'UNITÀ PRODUTTIVA
- ANNUALITA' 2022**

INDICE

1. OGGETTO E FINALITÀ
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
3. SOGGETTI BENEFICIARI
4. TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
5. SPESE AMMISSIBILI
6. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
7. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
9. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
10. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
12. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
13. CONTROLLI E MONITORAGGIO
14. REVOCHE
15. TUTELA DELLA PRIVACY
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI
17. DISPOSIZIONI FINALI

Premesso che:

- il 14 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 contenente la ripartizione del “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per gli anni 2021-2023;
- detto Fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne;
- il Fondo mobilita complessivamente 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente;
- il Comune di Biccari rientra tra i cd “comuni marginali” ed ha ricevuto un contributo per il triennio 2021-2023 di **euro 155.953,87** pari per ciascuna annualità a euro **51.984,62**;

Visto il D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14 dicembre 2021, che disciplina la “Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023” il quale, all’art. 2, commi 2 e 3, dispone:

“2. I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:

- a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;*
 - b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;*
 - c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.*
- 3. I comuni svantaggiati sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.*

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 28/08/2023 con la quale si è deciso

1. *Di prendere atto che il Comune di Biccari rientra tra i cd “comuni marginali” ed ha ricevuto un contributo per il triennio 2021-2023 di euro **155.953,87** pari per ciascuna annualità a euro **51.984,62**;*
2. *Di destinare i fondi della annualità 2022 assegnati al Comune di Biccari ai sensi del DPCM 30 settembre 2021 all'erogazione di contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del sopra citato D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14 dicembre 2021 come segue:*
 - *la somma di euro **51.984,62** all'adeguamento dei locali del posto di ristoro sito in località Lago Pescara appartenenti al patrimonio disponibile del comune, da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali (e segnatamente di ricettività turistica e servizi annessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ristorante, bar, pizzeria, affittacamere, casa vacanze, ostello etc) per i primi cinque anni (sui 29 anni complessivi) decorrenti dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;*
3. *di stabilire che i locali del posto di ristoro sito in località Lago Pescara siano concessi in locazione per complessivi 29 anni (di cui - come precisato nel precedente punto - i primi 5 concessi a titolo gratuito con*

assegnazione del contributo di **euro 51.984,62** di cui alla lettera a) del sopra citato D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14 dicembre 2021, quale contributo parziale per l'adeguamento dei locali in oggetto il cui importo massimo scomputabile è pari ad €119.712,00 (vedi deliberazione G.C. n. 164/2018);

4. di stabilire che a decorrere dal 6^a anno il conduttore dovrà corrispondere un canone di locazione mensile pari ad €344,00, scomputabile sino alla concorrenza dell'importo massimo di €. 67.727,38, dato dalla differenza tra l'importo massimo scomputabile (€119.712,00) ed il contributo di euro 51.984,62 di cui alla lettera a) del sopra citato D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14 dicembre 2021;
5. di stabilire che il Responsabile del Settore AA.GG. provveda ad approvare idoneo Avviso e Schema di domanda per l'erogazione del contributo di euro 51.984,62 e per la contestuale concessione in locazione dell'immobile di che trattasi per complessivi 29 anni (di cui i primi 5 anni concessi a titolo gratuito) utilizzando per la formazione della graduatoria per l'ammissione a contributo i criteri di cui al capitolato approvato con precedente deliberazione G.C. n. 164/2018 e successivo bando approvato con determinazione dirigenziale n. 36/2019;
6. Darsi atto che il responsabile del settore Affari Generali è il responsabile del procedimento di gestione, salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare. Ad esso sono perciò attribuiti tutti i compiti di attuazione dell'obiettivo programmatico definito con il presente atto, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.
7. Di rendere – con successiva e separata votazione - la presente immediatamente esecutiva e disporre, ai sensi dell'art.134 comma 3 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e la contestuale sua trasmissione in elenco insieme ad altri provvedimenti della stessa seduta ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del T.U. approvato con D.Lgs.n.267/2000.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 257 – 840 R.G. del 25/09/2023 con la quale è stato approvato lo schema del presente Avviso Pubblico;

RENDE NOTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Oggetto del presente del Bando è la concessione di contributi per la categoria d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) *“adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività”* del DPCM del 30/09/2021 nel Comune di Biccari e precisamente all'adeguamento dei locali del posto di ristoro sito in località Lago Pescara appartenenti al patrimonio disponibile del comune, da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali (e segnatamente di ricettività turistica e servizi annessi, per attività di ristorante e in aggiunta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di bar, pizzeria, affittacamere, casa vacanze, ostello etc) per i primi cinque anni (sui 29 anni complessivi) decorrenti dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività come di seguito individuati:
 - a) l'immobile appartenuto all'ex Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali sito in località Lago Pescara da destinare a punto di ristoro, sito in Biccari (FG) Località Lago Pescara identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Biccari al Foglio 49 mappale 18, di cui all'allegata planimetria per costituirne parte integrante e sostanziale, destinazione uso punto di ristoro. La costruzione, autorizzata con C.E. n.1416/84 e successive varianti in corso d'opera n.1644/89 e n.1704/90, è stata realizzata in data 02/10/1997;
 - b) l'area situata nel Comune di Biccari nei pressi del Lago Pescara ed in adiacenza al fabbricato punto di ristoro, catastalmente individuata al Foglio n.49 p.lla 36 per mq.10.000 ed al Foglio n.50 p.lla 28 di mq.6.000 destinazione uso giochi, parcheggio auto a servizio del ristorante e l'eventuale utilizzazione, mediante opportune opere, per la dimora di animali.I locali del posto di ristoro sito in località Lago Pescara sono concessi in locazione per complessivi 29 anni (di cui i primi 5 concessi a titolo gratuito con assegnazione del contributo di **euro 51.984,62** di cui alla all'art.2 comma 2 lettera a) del sopra citato D.P.C.M. 30 settembre 2021, quale contributo parziale per l'adeguamento dei locali in oggetto il cui importo massimo scomputabile è pari ad

€.119.712,00 (vedi deliberazione G.C. n. 164/2018). La ristrutturazione potrà essere progettata anche prevedendo un costo inferiore a €.119.712,00 purchè idonea all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività.

A decorrere dal 6^ anno il conduttore dovrà corrispondere un canone di locazione mensile pari ad €.344,00, scomputabile sino alla concorrenza dell'importo massimo di €. 67.727,38, dato dalla differenza tra l'importo massimo scomputabile (€.119.712,00) ed il contributo di euro 51.984,62 di cui alla lettera a) del sopra citato D.P.C.M. 30 settembre 2021.

Le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, finalizzata a rendere lo stesso funzionale all'attività prescelta, potranno pertanto essere scomutate dal canone di locazione.

Tutte le opere necessarie per la sistemazione ed adattamento dei locali ed adeguamento degli impianti, niente escluso, riportate nella relazione tecnica – computo metrico – cronoprogramma in atti del Comune, ritenute necessarie per la futura destinazione prevista sono a carico esclusivo del conduttore.

Il Capitolato Speciale di Appalto, approvato con deliberazione di G.C. n.164/2018, nonchè la deliberazione G.C. n. 169/2013 (contenente la relazione di stima degli interventi di ristrutturazione) sono visibili presso il Comune di Biccari (FG), Piazza Municipio – Ufficio Tecnico Comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

2. La concessione del contributo sarà determinata a seguito di valutazione delle domande pervenute, sulla base dei criteri di cui all'articolo 9 del presente avviso utilizzando per la formazione della graduatoria per l'ammissione a contributo i criteri di cui al capitolato approvato con precedente deliberazione G.C. n. 164 del 31/10/2018 e successivo bando approvato con determinazione dirigenziale Settore Tecnico n. 36 – 61 R.G. del 04/02/2019.
3. Il presente avviso garantisce il rispetto dei principi di *Pari Opportunità* e di *Non Discriminazione* sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di *Sviluppo Sostenibile* di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'importo dei fondi messi a disposizione con il presente avviso è pari a € 51.984,62, a valere sulla annualità 2022 del contributo finanziario di € 155.953,87 assegnato al Comune di Biccari per il triennio 2021-2022-2023 dal DPCM del 30 /09/2021.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari sono persone fisiche o giuridiche che intraprendono nuove attività economiche **per l'apertura di attività commerciali (e segnatamente di ricettività turistica e servizi annessi, per attività di ristorante e in aggiunta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di bar, pizzeria, affittacamere, casa vacanze, ostello etc) per i primi cinque anni (sui 29 anni complessivi) decorrenti dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività** dopo la pubblicazione del presente avviso presso i locali del posto di ristoro sito in località Lago Pescara appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Biccari;
2. I locali del posto di ristoro sito in località Lago Pescara saranno concessi in locazione per complessivi 29 anni (di cui i primi 5 concessi a titolo gratuito con assegnazione del contributo di **euro 51.984,62** di cui all'art.2 comma 2 a lettera a) del sopra citato D.P.C.M. 30 settembre 2021, quale contributo parziale per l'adeguamento dei locali in oggetto il cui importo massimo scomputabile è pari ad €.119.712,00 (vedi deliberazione G.C. n. 164 del 31/10/2018); a decorrere dal 6^ anno il conduttore dovrà corrispondere un canone di locazione mensile pari ad €.344,00, scomputabile sino alla concorrenza dell'importo massimo di €. 67.727,38, dato dalla differenza tra l'importo massimo scomputabile (€.119.712,00) ed il contributo di euro 51.984,62 di cui al citato D.P.C.M. 30 settembre 2021;
3. Per NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE si intendono:
 - a) le attività economiche costituite dopo la pubblicazione del presente avviso;
 - b) le nuove attività economiche intraprese dopo la pubblicazione del presente avviso da parte di imprese

che al momento della presentazione dell'istanza sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

- c) le attività già esistenti che avviano una nuova attività economica attraverso una nuova e apposita unità produttiva da svolgersi nei locali del posto di ristoro sito in località Lago Pescara;
 - d) l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO da parte di attività economiche già esistenti e che avviano una nuova attività economica che hanno ad oggetto **l'apertura di attività commerciali (e segnatamente di ricettività turistica e servizi annessi, per attività di ristorante e in aggiunta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di bar, pizzeria, affittacamere, casa vacanze, ostello etc)** da svolgersi nei locali del posto di ristoro sito in località Lago Pescara, debitamente adeguati. Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande che prevedono l'attivazione di nuovi e ulteriori codici relativi ad una "divisione" differente rispetto a quello/i già attivati dal soggetto richiedente il contributo (per "divisione" si fa riferimento alle prime due cifre del codice ATECO, come stabilito dal raggruppamento previsto dall'ISTAT).
4. Il finanziamento non può essere erogato in favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel posto di ristoro sito in località Lago Pescara.
 5. I richiedenti devono possedere alla data di presentazione dell'istanza i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:
 - a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili di ricettività turistica e servizi annessi e segnatamente per attività di ristorazione e in aggiunta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di bar, pizzeria, affittacamere, casa vacanze, ostello etc o in alternativa proporre istanza in qualità di costituenda impresa impegnandosi ad avviare l'attività, con iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità.
 - b) non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziari ai sensi della vigente normativa;
 - d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni e alle informazioni antimafia;
 - e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
 - g) non avere pendenze economiche nei confronti del Comune di Biccari e comunque nei confronti dell'erario pubblico, pena la esclusione della domanda;

ARTICOLO 4 – INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi al fine di realizzare il seguente intervento: adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche che intraprendono nuove attività economiche **per l'apertura di attività commerciali (e segnatamente di ricettività turistica e servizi annessi, per attività di ristorante e in aggiunta, a titolo**

esemplificativo e non esaustivo, di bar, pizzeria, affittacamere, casa vacanze, ostello etc) per i primi cinque anni (sui 29 anni complessivi) decorrenti dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività.

2. Ogni soggetto partecipante può presentare una sola domanda di aiuto, in caso di inoltro di più candidature, è presa in considerazione l'ultima candidatura inoltrata.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

1. Si riportano le risorse riferite all'annualità 2022, assegnate alla categoria di intervento oggetto del presente bando:
euro 51.984,62 per le finalità di cui alla lettera a), comma 2, art.2 del predetto DPCM e segnatamente per **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE** per i locali del posto di ristoro sito in località Lago Pescara, strettamente necessarie all'adeguamento dell'immobile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, per **l'apertura di attività commerciali (e segnatamente di ricettività turistica e servizi annessi, per attività di ristorante e in aggiunta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di bar, pizzeria, affittacamere, casa vacanze, ostello etc) per i primi cinque anni (sui 29 anni complessivi) decorrenti dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività**, come da delibera della Giunta Comunale n. 118 del 28/08/2023.
2. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento sostenute e pagate dall'impresa beneficiaria successive alla Determina di assegnazione.
Si precisa che, sotto il profilo delle norme in materia di aiuti di stato, non vi è un esplicito divieto alla possibilità di integrare/cumulare le tipologie di contributi previsti all'art. 2, comma 2, del dpcm. 30 settembre 2021 e riportati nel precedente art. 3, fermo restando il rispetto delle regole generali applicabili in materia di cumulo tra aiuti di stato ed in particolare di quelle previste dalla già richiamata disciplina sugli aiuti "de minimis".
Sono ammesse spese di progettazione strettamente connesse all'adeguamento dell'immobile di cui trattasi, mentre non è possibile procedere al finanziamento di acquisti di macchinari e/o attrezzature. Il DPCM fa riferimento all' "adeguamento di immobili" (FAQ n.28) e pertanto è da escludersi l'acquisto di beni.
I lavori dovranno essere autorizzati dal Comune concedente, il quale vigilerà su tutte le attività di adeguamento dell'immobile poste in essere dal privato concessionario, effettuando i controlli necessari in merito all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei lavori nonché alla rendicontazione delle spese sostenute e dichiarate dal privato.
3. L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile.
4. Sono in ogni caso escluse:
 - le spese per l'acquisto di macchinari ed attrezzature e per l'acquisto di beni materiali e/o immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
 - gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
 - l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
 - gli interessi passivi;
 - le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
 - gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
 - spese conseguenti ad auto fatturazione;
 - beni acquistati con permuta e contributi in natura.

5. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti beneficiari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei ad assicurare il principio della tracciabilità della spesa; pertanto non sono ammessi pagamenti in contanti.

ARTICOLO 6 – CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Così come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 28/08/2023 il contributo è concedibile per le finalità di cui alla lettera a), comma 2, art.2 del predetto DPCM e segnatamente per **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE** per i locali del posto di ristoro sito in località Lago Pescara, strettamente necessarie all'adeguamento dell'immobile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, per **l'apertura di attività commerciali (e segnatamente di ricettività turistica e servizi annessi, per attività di ristorante e in aggiunta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di bar, pizzeria, affittacamere, casa vacanze, ostello etc) per i primi cinque anni (sui 29 anni complessivi) decorrenti dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività.**
2. L'agevolazione consiste nella concessione alla offerta prima in graduatoria di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili. Non è prevista una soglia minima di investimento per avere accesso al contributo.

ARTICOLO 7 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. L'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente avviso, l'importo riconosciuto nel provvedimento di concessione e di liquidazione è al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. La domanda per la concessione del contributo, firmata digitalmente dal Soggetto Proponente, completa del progetto d'investimento, nonché dei documenti e delle dichiarazioni di cui al successivo comma 4, deve essere presentata entro il termine indicato al successivo comma 2, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente avviso, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Biccari www.comune.biccari.fg.it. L'invio con altre modalità comporterà l'esclusione della candidatura.
2. Le domande di contributo possono essere presentate **fino alle ore 23:59 del 25/10/2023** e devono essere trasmesse **SOLO** tramite PEC al seguente indirizzo: comune@pec.comune.biccari.fg.it

3. A pena di nullità la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in caso di società.
4. Pena l'esclusione, la domanda redatta in conformità all'ALLEGATO A - Modulo di domanda, dovrà essere corredata da:
 - a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - b. Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;
 - c. Preventivi di spesa;
 - d. In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità *Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità.*
 - e. ALLEGATO B_ Piano economico della proposta progettuale (sia in formato pdf che in formato excel).
 - f. ALLEGATO C_ Configurazione dell'impresa - Analisi di mercato – Sviluppo dell'idea dell'impresa.
 - g. ALLEGATO D_ Dichiarazione “de minimis”
 - h. ALLEGATO E_ Offerta tecnica
 - i. ALLEGATO F_ Offerta economica
5. Le dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma saranno oggetto di segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione.
6. È ammissibile una sola richiesta di contributo; qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quelle precedentemente inviate.
7. Le richieste di chiarimento potranno essere inoltrate al seguente indirizzo PEC: comune@pec.comune.biccari.fg.it entro il 19/10/2023; nei successivi 5 giorni le relative risposte saranno pubblicate sul sito Istituzionale dell'Ente.

ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Settore Affari Generali (RUP), unitamente ai componenti della Commissione interna, che sarà nominata con determina del Responsabile tale da consentire allo stesso di gestire il fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste, procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 2;
 - presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza degli allegati di cui all'articolo 8 comma 4
 Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.
2. Al termine della valutazione delle proposte ricevibili, la Commissione preposta procede alla stesura dell'elenco delle istanze ammissibili a contributo, nonché delle istanze irricevibili e delle istanze inammissibili ed a stilare la graduatoria secondo i criteri stabiliti.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Settore Amministrativo, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte della commissione nominata con determina dello stesso, con apposito provvedimento approva l'elenco delle domande irricevibili/inammissibili, con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono state considerate irricevibili/inammissibili, nonché la graduatoria delle domande ammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Biccari www.comune.biccari.fg.it; tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
3. Entro i successivi 15 giorni potranno essere presentati ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, che saranno valutati entro i successivi 15 giorni.

ARTICOLO 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO D'IMPRESA

1. La commissione avrà a disposizione sino a 100 punti per la valutazione delle idee d'impresa redatte ai sensi del bando, da assegnarsi sulla base dei parametri di cui al bando approvato dal responsabile dell'UTC con determina n. 36 – 61 R.G. del 04/02/2019 di seguito riportati.
2. L'aggiudicazione avverrà con l'attribuzione, da parte della commissione, dei punteggi secondo i seguenti parametri:
Offerta tecnica: punteggio massimo 70
Prezzo: punteggio massimo 30
Per un totale di punteggio massimo pari a 100.

I punteggi di cui alle precedenti voci saranno così ulteriormente suddivisi:

A) OFFERTA TECNICA: MAX 70

Sottocriteri:	punti
imprese giovani (under 40)	10
Presentazione dell'esperienza maturata dall'azienda nel settore prescelto	max 5
Numero di fornitori locali (aziende agricole e/o zootecniche) coinvolte nella filiera corta;	max 10
Risolto occupazionale: Sottocriteri:	max 15
• 1 unità	5 punti
• Fino a 3 unità	10 punti
• Più di 3 unità	15 punti
Attività a favore del Comune (informazione sui prodotti tipici locali, sponsorizzazioni di eventi, partecipazione a eventi di promozione territoriale, sostegno nel riconoscimento di marchi di qualità, fornitura gratuita di prodotti a scopo di rappresentanza, ecc...);	max 5
Progetto inerente gli interventi di ristrutturazione dell'immobile e di manutenzione delle aree circostanti (corredato di quadro economico e cronoprogramma)	max 25
Sottocriteri:	
• Tipologia di intervento	max 10 punti
(a titolo esemplificativo e non esaustivo la commissione valuterà i seguenti aspetti: qualità architettonica del progetto, inserimento ambientale, risparmio energetico, inserimento paesaggistico)	
• Crono programma dell'investimento entro i 5 anni	max 15 punti 15 punti

entro 10 anni	10 punti	
entro 20 anni	5 punti	

Le offerte tecniche presentate saranno valutate dalla Commissione, per relationem, con il metodo di calcolo di seguito riportato:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, i sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

- **sufficiente** (0,20)
- **discreto** (0,40)
- **buono** (0,60)
- **ottimo** (0,80)
- **eccellente** (1,00)

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

B) OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 punti

attribuibili come segue:

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta con l'aumento più alto. Il rialzo deve essere espresso in % **sull'importo mensile messo a base d'asta (€ 344,00)**. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato con interpolazione lineare *tra il coefficiente pari ad uno (1), attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero ad una offerta al rialzo dello 0%, con la formula:*

$$P_i = 30 \times \frac{R_{iesimo}}{R_{max}}$$

R_{max}

P_i = **Punteggio da attribuire alla *iesima* offerta**

R_{iesimo} = **rialzo offerto dal concorrente iesimo**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

I concorrenti indicheranno ogni elemento ritenuto utile ai fini della valutazione e dell'attribuzione dei punteggi.

Nella redazione dell'offerta tecnico-gestionale, il concorrente dovrà tener conto di tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato in ordine alle modalità di espletamento dell'attività di ristorazione.

Saranno escluse le offerte che ad insindacabile giudizio della Commissione, avranno ottenuto, nell'attribuzione dei 70 punti relativi al punto B) dell'offerta, un punteggio uguale o inferiore a 40 punti per cui non si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Saranno escluse le offerte economiche a ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta.

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione, secondo la vigente normativa.

Non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto se non confermate con sottoscrizione autografa apposta a margine.

L'offerta ha una validità di 180 giorni. Si potrà addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso in cui più concorrenti raggiungano un punteggio massimo globale uguale,

l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

3. Il Responsabile del Settore Amministrativo, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte della commissione nominata con determina dello stesso, con apposito provvedimento approva l'elenco delle domande irricevibili/inammissibili, con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono state considerate irricevibili/inammissibili, nonché la graduatoria delle domande ammissibili.

ART.12 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI BENI

1. La descrizione delle attività che potranno essere svolte nell'immobile di cui sopra, è vincolante e dovrà essere indicata nell'allegato "A".
Al termine del periodo di concessione non è prevista l'alienazione del bene.
2. Oltre al contributo max riconosciuto di €. 51.984,62 da rendicontare con apposita documentazione probatoria nei tempi indicati, il concessionario non potrà richiedere, in nessun caso, ulteriore rimborso per le spese sostenute per l'adeguamento del bene, eseguite nel termine di concessione del bene.
3. La ditta concessionaria dovrà farsi carico dei lavori di carattere strutturale necessari per consentirne l'adeguamento del fabbricato alle normative vigenti fino all'ottenimento dell'agibilità, nonché dei relativi atti di aggiornamento catastale da effettuare prima della contrattualizzazione. L'attività di valorizzazione del fabbricato, per come indicata nella proposta progettuale, dovrà essere avviata nei termini previsti dal successivo art. 13 e protrarsi per tutta la durata della concessione, pena la revoca della stessa da parte dell'Ente.
4. Graveranno sulla ditta concessionaria tutte le spese di gestione, pulizia, vigilanza, i consumi di energia elettrica, riscaldamento e acqua con intestazione dei relativi contatori oltre alle imposte (rifiuti, pubblicità, ecc.) e quant'altro attinente all'esercizio dell'attività, ivi compresa la dotazione di arredi ed attrezzature.
5. La concessione è subordinata alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi/canoni comunali dovuti dal richiedente, dagli eventuali soci e dei soggetti conviventi. Per tributi/canoni comunali si intendono sia quelli applicati dal Comune che quelli affidati dal Comune in appalto o in concessione ad altri Enti ad esclusione delle addizionali comunali. I soggetti non in regola con il pagamento di tributi/canoni dovranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle entrate o dalle norme disciplinanti i singoli tributi/canoni comunali prima della partecipazione al presente avviso.

ART.13 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito di comunicazione di ammissione a contributo che avverrà tramite pec all'indirizzo riportato nella domanda, il soggetto beneficiario provvederà, entro 20 giorni, all'accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell'avvio dell'attività economica; la mancata accettazione entro i suddetti termini determinerà la rinuncia al contributo.
2. Il Comune procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) anche avvalendosi della collaborazione di società appositamente incaricata, e nei successivi 20 giorni provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva, che costituirà atto di concessione dell'aiuto.
3. All'intervento ammesso a contributo sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.
4. La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, corrisponde alla data di comunicazione dell'assegnazione. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.
5. Il termine ultimo per la realizzazione dei lavori di adeguamento da realizzare con il finanziamento assegnato e la rendicontazione è il 30/05/2024. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

6. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il Progetto d'investimento entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del Progetto d'investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 3 mesi delle attività, previa istanza motivata dei Soggetti Beneficiari, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.

7. L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato dal beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Regolamento (UE) n.1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

8. Modalità di erogazione del finanziamento.

8.1 Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote come segue:

- a) la prima quota a titolo di **stato di avanzamento** sotto forma di acconto;
- b) la seconda quota a titolo di **saldo**.

8.1.1 **Stato di avanzamento**, è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta dal Comune - a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all'80% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta, che sarà fornito dall'Amministrazione deve essere corredato della seguente documentazione:

- a) relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico relativo al progetto;
- b) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute, debitamente quietanzate, per l'adeguamento dell'immobile comunale concesso in comodato d'uso gratuito, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale), contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
- c) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;
- d) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto bancari con evidenziati i relativi movimenti;
- e) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, pari al 10% dell'importo del contributo assegnato, in favore del comune irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato. La polizza potrà essere estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo;

8.1.2 **Saldo del contributo**, di importo pari alla differenza tra l'acconto corrisposto ed il totale del contributo concesso, è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta dal Comune - e della rendicontazione finale di spesa, da produrre entro e non oltre trenta giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione comunale per provati motivi, secondo le modalità di seguito elencate:

- a) la rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da a) a d) di cui al precedente comma 8.1.1;
- b) il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo;

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) far permanere le condizioni che hanno determinato l'ammissione a contributo per anni 5;
- b) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- c) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente Avviso;
- d) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- e) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
- f) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- g) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.
2. L'Agenzia per la coesione territoriale effettuerà controlli a campione sull'utilizzo dei contributi erogati alle aree svantaggiate.
3. Il monitoraggio dei contributi è effettuato dall'Agenzia per la coesione territoriale attraverso il sistema della banca dati unitaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art.1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Il sostegno erogato ad ogni attività economica è identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP).

ARTICOLO 16 - REVOCHE

1. Il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui al precedente articolo, decorsi 12 mesi dall'assegnazione delle risorse. La revoca è disposta con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. In caso di revoca, le risorse già erogate rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
2. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:
 - a) la cessazione definitiva, entro cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
 - b) il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'intervento;
 - c) il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione dell'intervento;
 - d) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
 - e) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
 - f) l'omessa trasmissione della documentazione finale al comune;
 - g) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal Bando.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto

erogato

ARTICOLO 17 -TUTELA DELLA PRIVACY

1. I soggetti beneficiari, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e27 del D.lgs. 33/2013 e ss. mm. ed ii. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI

1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura in essere. Pertanto come indicato ai sensi dell'art. 13 del succitato Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento: Comune di Biccari
 - Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 - Modalità del trattamento: I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 - Destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
 - Responsabile del trattamento: Responsabile Settore Amministrativo Funz. Amm.vo Salvatore Casasanta, responsabile del procedimento.
 - Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Biccari indirizzo pec: comune@pec.comune.biccari.fg.it;
 - Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Alfredo Gaeta PA 3.26 SRL Via del Platano n. 5 Cavallino –P.IVA 0495678, contattabile all'indirizzo mail pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
 - Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.
2. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: s.casasanta@comune.biccari.fg.it
 3. Il titolare del procedimento è il Comune di Biccari.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.biccari.fg.it, all' "Albo pretorio online" e attraverso la comunicazione istituzionale.

3. In riferimento a quanto non esplicitato nel presente Avviso si rimanda alle indicazioni espresse nel DPCM del 30 settembre 2021, (G.U.R.I n. 296 del 14 dicembre 2021).

Biccari, 25/09/2023

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Funzionario Amm.vo Salvatore Casasanta